

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di regolamento recepisce la direttiva 2001/81/CE che stabilisce dei limiti nazionali di emissione per gli inquinanti: ossidi di azoto (NO_x), biossido di zolfo (SO_2), composti organici volatili (COV), ammoniaca (NH_3). Scopo della direttiva è quello di limitare le emissioni delle sostanze inquinanti ad effetto acidificante ed eutrofizzante e dei precursori dell'ozono, onde assicurare una maggiore protezione dell'ambiente e della salute umana dagli effetti nocivi provocati dall'acidificazione, eutrofizzazione e presenza di ozono a basse quote, perseguendo al contempo l'obiettivo a lungo termine di mantenere il livello ed il carico di queste sostanze al di sotto dei valori critici e di garantire un'efficace tutela della popolazione contro i rischi accertati dell'inquinamento atmosferico per la salute.

La direttiva stabilisce che gli Stati Membri elaborino programmi per la progressiva riduzione delle rispettive emissioni nazionali annue, con l'impegno di rispettare i limiti nazionali entro il 2010. I programmi nazionali devono includere informazioni sulle politiche e misure adottate, e quantificare l'entità di riduzione delle emissioni conseguente all'adozione di tali misure. Inoltre, gli Stati Membri devono redigere ed aggiornare regolarmente inventari nazionali e proiezioni delle emissioni al 2010 per SO_2 , NO_x , COV e NH_3 , da presentare alla Commissione ogni anno.

Il Ministero ha provveduto ad inviare alla Commissione europea il "*Programma nazionale per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali annue di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili ed ammoniaca*", con nota n. UL/7071 del 22 settembre 2003. Il quadro normativo considerato nelle analisi degli scenari emissivi riportati nel programma è costituito dalla normativa comunitaria attualmente in vigore. Dagli scenari emissivi riportati nel programma risulta che i tetti alle emissioni assegnati all'Italia potranno non essere interamente rispettati entro il 2010 se non saranno adottate misure aggiuntive.

In particolare, premesso che:

- l'Italia dovrà innanzitutto provvedere ad attuare in modo efficace la normativa comunitaria già in vigore e non ancora recepita;
- ulteriori riduzioni delle emissioni risulteranno dalle applicazioni della direttiva IPPC agli impianti esistenti rientranti nel campo di applicazione della stessa, il cui esercizio dovrà essere adeguato alla BATs entro l'ottobre 2007,;
- esiste un'incertezza intrinseca nelle proiezioni effettuate in relazione allo scenario energetico ed a quello relativo allo sviluppo delle attività produttive considerate,

dovrebbe essere possibile per l'Italia rispettare i tetti al 2010 per SO₂ e COV, mentre per gli NO_x al 2010 si prevede un gap di circa 67 kton e per l'NH₃ un gap di circa 14 kton al raggiungimento dei tetti. Per il raggiungimento e il rispetto dei suddetti limiti, dovranno essere individuate ulteriori apposite misure sulla base del programma nazionale finalizzate ad assicurare la progressiva riduzione delle emissioni preventivamente inviato alla Commissione europea.

In considerazione del fatto che le misure di riduzione delle emissioni potranno riguardare tutti i settori suscettibili di emettere NO_x e NH₃ (quindi attività produttive, trasporti, allevamenti, attività agricole ecc), il presente schema di decreto, introducendo una procedura analoga a quella prevista nell'ambito dell'attuazione del Protocollo di Kyoto per la riduzione di livelli di emissione di gas serra, prevede il coinvolgimento del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica nell'individuazione e nell'attuazione delle politiche e delle misure nazionali volte ad assicurare il rispetto dei limiti.

Lo schema di decreto prevede altresì l'istituzione, sempre nell'ambito CIPE, di un apposito comitato tecnico interministeriale, con il compito di effettuare il monitoraggio dell'attuazione delle misure e di elaborare proposte per l'aggiornamento delle stesse.

Lo schema di decreto introduce, infine, disposizioni in materia di raccolta e di elaborazione dei dati relativi alle emissioni nazionali di biossido di zolfo, di ossidi di azoto, di composti organici volatili e di ammoniaca, allo scopo di verificare e dimostrare il raggiungimento ed il rispetto dei limiti nazionali. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede a comunicare tali dati alla Commissione europea.

Per quanto attiene ai profili economici delle disposizioni del decreto, si precisa che dalle stesse non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le attività in esso previste sono svolte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati a legislazione vigente.

Di seguito si riporta sinteticamente il contenuto degli articoli del decreto in esame con il riferimento al corrispondente articolo della direttiva 2001/81/CE.

Articolo 1 (articoli 1 e 2 della direttiva)

L'articolo stabilisce le finalità e il campo di applicazione del decreto.

Articolo 2 (articolo 3 della direttiva)

L'articolo elenca le definizioni previste dalla direttiva, e ne introduce tre (*proiezioni delle emissioni, traffico marittimo internazionale e obiettivi di riduzione delle emissioni*), non presenti nel testo originario, ma necessarie per la comprensione univoca del testo.

Articolo 3 (articolo 6 della direttiva)

L'articolo stabilisce:

- che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'economia e finanza, delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, della salute, per le politiche comunitarie, e per gli affari regionali, sentita la conferenza unificata, presenti al CIPE un programma nazionale di riduzione delle emissioni elaborato sulla base di quello precedentemente trasmesso alla Commissione europea e recante gli opportuni aggiornamenti;
- che sia costituito, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un comitato tecnico composto da rappresentanti delle amministrazioni coinvolte che ha il compito di formulare proposte per l'individuazione delle misure contenute nel programma nazionale di cui al comma precedente;
- che il CIPE approvi il programma nazionale e che istituisca un comitato tecnico con il compito di effettuare il monitoraggio delle misure suddette e riformulare proposte di aggiornamento del programma;

L'articolo individua, infine, le modalità con cui devono essere stabilite ed eventualmente aggiornate le misure di attuazione del programma nazionale da adottare ai fini del rispetto dei limiti.

Articolo 4 (articolo 7 della direttiva)

L'articolo dispone che l'APAT e l'ENEA elaborino annualmente gli inventari definitivi e provvisori delle emissioni, nonché le proiezioni delle stesse, e che l'APAT provveda a trasmettere tali inventari e proiezioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

L'articolo inoltre prevede l'adozione di un regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, delle politiche agricole, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie al fine di stabilire ulteriori disposizioni per l'acquisizione delle informazioni necessarie all'aggiornamento degli inventari e delle proiezioni delle emissioni;

Articolo 5 (articolo 7 della direttiva)

L'articolo stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmetta alla Commissione europea e all'Agenzia europea dell'ambiente gli aggiornamenti del programma nazionale di riduzione e comunichi annualmente

gli inventari e le proiezioni inviate dall'APAT, secondo quanto stabilito dallo stesso decreto.

Articolo 6 (articoli 6 e 7 della direttiva)

L'articolo prevede le modalità con cui possono essere modificati, secondo necessità, gli allegati del decreto.

L'articolo stabilisce, inoltre, che il programma nazionale di riduzione, gli inventari e le proiezioni delle emissioni siano messi a disposizione del pubblico, anche attraverso la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

L'articolo prevede, infine, che dall'attuazione del decreto non possano scaturire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le attività e le misure previste dallo stesso rientrano nell'ambito dei compiti istituzionali, delle amministrazioni e degli enti interessati e che ad esse si fa fronte con le risorse di bilancio previste a legislazione vigente.

Allegato I (allegato I della direttiva)

L'allegato definisce i limiti nazionali di emissione che dovranno essere raggiunti al 2010.

Allegato II (allegato III della direttiva)

L'allegato individua i criteri per l'elaborazione degli inventari e delle proiezioni delle emissioni.